



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*” e successive modificazioni istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 delle legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è ridenominato “*Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, rep. n. 414, con cui sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per il Circo e lo Spettacolo Viaggiante, per la durata di tre esercizi finanziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, registrato alla Corte dei Conti il 30 luglio 2024 al n. 2151, di conferimento al dott. Mario Turetta dell’incarico di Capo del Dipartimento per le attività culturali – DiAC del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale del 5 settembre 2024, rep. n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2025, n. 56, recante “*Riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2025*”, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2025 al n. 362, con il quale vengono determinate le aliquote di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2025, pari ad euro pari a euro 446.345.881,00;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, recante “*Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo*”, e in particolare, l’articolo 5 rubricato il “*Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo*”;

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 2, del D.M., il quale prevede che “*La valutazione sulla qualità artistica si intende superata con un punteggio uguale o superiore a dieci punti su trentacinque ed è respinta con un punteggio inferiore a dieci punti. Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli articoli 9, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33 e 42 del presente decreto, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a trenta punti*” e che “*In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l’organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia*”;

VISTO l’art. 5, comma 3, del D.M., ai sensi del quale “*Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora non venga raggiunta la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al precedente comma 2 per il settore oggetto della richiesta di contributo, l’Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di far presentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell’organismo richiedente o l’oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell’ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l’organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione, la domanda di contributo in relazione al settore individuato d’ufficio. Tale domanda, a seguito della verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dell’Amministrazione, potrà essere sottoposta, previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi, alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo*”;

VISTO, inoltre, l’articolo 5, commi 11, 12 e 13 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, rubricato “*Sistema di valutazione della domanda, determinazione e assegnazione del contributo*” relativamente alla richiesta di anticipazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata sul supplemento ordinario alla “*Gazzetta Ufficiale*” n. 305 del 31 dicembre 2024 - serie generale;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato sul supplemento ordinario alla “*Gazzetta Ufficiale*” n. 305 del 31 dicembre 2024 - serie generale, con il quale è stata disposta la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2025, rep. n. 6, recante il decreto di assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Anno Finanziario 2025;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il Decreto del Direttore generale Spettacolo 27 gennaio 2025, rep. n. 19, e, in particolare, l'art. 2, che stabilisce per il triennio 2025/2027, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei fenomeni di valutazione della qualità artistica, di cui all'allegato B del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, previsti per gli ambiti e i settori del decreto stesso, ai sensi dell'art. 5;

VISTO il D.M. 6 marzo 2025 n. 56, recante "*Riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2025*", con cui vengono determinate le aliquote di riparto del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per l'anno 2025, pari ad euro 446.345.881,00 e, in particolare, per l'ambito Circhi e Spettacolo Viaggiante, pari a complessivi euro 8.457.438,81;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2025, recante il conferimento al dott. Antonio Parente dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Spettacolo nell'ambito del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 al n. 810;

VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 112, recante "*Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo sui capitoli di bilancio anno 2025*", registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2025 al n. 838, con il quale viene ripartito sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, tabella 14 l'importo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ripartibile nell'anno 2025;

VISTE le domande di ammissione al contributo per il triennio 2025-2027, composte dal progetto triennale e dal programma annuale delle attività 2025, presentate dagli organismi ai sensi degli articoli 33, 35, 36, 45 e 46 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463;

VISTO il decreto direttoriale 19 giugno 2025, rep. n. 693, con il quale sono stati individuati, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva per il Circo e lo Spettacolo Viaggiante, gli organismi ammessi al finanziamento per il triennio 2025 – 2027 e per il programma annuale 2025, incluse le "prime istanze triennali", ai sensi degli articoli 33, 35, 36, 45 e 46 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463;

CONSIDERATO che la scheda dei punteggi di qualità artistica relativa a Outodoor Arts Italia Ets, "Promozione Ricambio generazionale", allegata al verbale n. 5 del 4 giugno 2025, e al predetto decreto direttoriale, riporta alcuni errori materiali, e quindi, deve essere sostituita;

VISTE le istanze di riesame presentate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 4 del predetto decreto direttoriale, da n. 2 organismi che non sono stati ammessi al triennio 2025-2027 per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, indicati all'art. 2 del medesimo decreto direttoriale e, in particolare, da **Magici Eventi di Medini Adams**, nel settore delle "Imprese di produzione Circo contemporaneo "Prime istanze triennali" (Art. 35 comma 3), e da **"OrangoTown - La Sede"**, nel settore della "Promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale "Prime istanze triennali" (Art. 45);

CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto di non accogliere l'istanza di riesame presentata da Magici Eventi di Medini Adams, in quanto non sono state fornite motivazioni utili e sufficienti a consentire la valutazione del riesame;

CONSIDERATO che, con riferimento alla istanza di riesame presentata da OrangoTown - La Sede, la Commissione, nel prendere atto delle doglianze formulate, ha ritenuto di modificare i punteggi di alcuni indicatori di qualità artistica e di confermare i punteggi degli altri indicatori già assegnati, per un punteggio complessivo



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

di 61 e, pertanto, la domanda presentata dall'organismo non rientra nella graduatoria dei 25 progetti già ammessi ai sensi del D.D.G. 19 giugno 2025, n. 693;

VISTO l'art. 5 del predetto decreto direttoriale 19 giugno 2025, rep. n. 693, in cui sono indicati gli organismi, le cui domande sono state respinte per mancato raggiungimento della soglia minima di qualità artistica per il settore oggetto della richiesta di contributo e che, in conformità alle valutazioni della qualità artistica espresse dalla Commissione consultiva per il Circo e lo Spettacolo Viaggiante, sono state invitate a ripresentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024 e, in particolare, **l'Associazione Culturale Centro Produzione Circo Contemporaneo Lazio**, che è stata invitata a ripresentare domanda di contributo nel settore delle "Imprese di produzione Circo contemporaneo "Prime istanze triennali", di cui all'art. 35, comma 3 del D.M. 463/2024;

VISTO il decreto direttoriale 27 giugno 2025, rep. n. 741, con il quale sono stati individuati, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva per l'esame dei progetti multidisciplinari, gli organismi ammessi al finanziamento per il triennio 2025 – 2027 e per il programma annuale 2025, incluse le "prime istanze triennali", ai sensi degli articoli 42, 43 e 44, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463;

VISTO, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto direttoriale, in cui **I Benandanti Nuova Associazione** è stato invitato a ripresentare domanda di contributo per il settore dell'ambito circhi "*Festival di circo a carattere non competitivo*", di cui all'art. 36, comma 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463;

VISTE le domande presentate in altro settore dagli organismi sopraindicati;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dal Servizio I della Direzione generale Spettacolo relativamente alle domande di contributo pervenute che sono transitate ad altro settore sulla base dei requisiti autodichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, e verificata l'ammissibilità documentale delle domande in relazione ai requisiti minimi richiesti;

ACQUISITE le valutazioni tecniche e i punteggi attribuiti ai fenomeni della Qualità Artistica dalla Commissione consultiva per il Circo e lo Spettacolo viaggiante nella seduta del 9 luglio 2025, così come riportati nel relativo verbale e nelle schede dei punteggi ad esso allegati, in merito ai progetti triennali 2025-2027 e ai programmi annuali 2025 degli organismi che hanno ripresentato domanda di contributo in altro settore del decreto ministeriale n. 463/2024;

DECRETA

Art. 1

(Istanze oggetto di riesame)

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione alle istanze di riesame presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 4 del decreto direttoriale 19 giugno 2025, rep. n. 693, acquisite le valutazioni tecniche della Commissione consultiva per il Circo e lo Spettacolo Viaggiante, così come riportate nel verbale n. 7 del 9 luglio 2025, cui si rinvia *per relationem*, si conferma la non ammissione dei seguenti organismi:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

- **Magici Eventi di Medini Adams**, per il settore delle “Imprese di produzione Circo contemporaneo "Prime istanze triennali" (Art. 35 comma 3), per il quale si rinvia ai punteggi riportati nella scheda di qualità artistica allegata al verbale n. 3 del 6-7 maggio 2025;

- **OrangoTown - La Sede**, per il settore della “Promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale “Prime istanze triennali” (Art. 45), per il quale si rinvia ai punteggi riportati nella scheda di qualità artistica allegata al verbale n. 7 del 9 luglio 2025.

Art. 2

(Istanze oggetto di transito)

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione ai progetti triennali 2025-2027 e ai programmi annuali 2025 presentati da n. 2 organismi in altro settore del decreto ministeriale n. 463/2024, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. e dell’art. 5 del predetto decreto direttoriale, acquisite le valutazioni tecniche della Commissione consultiva per il Circo e lo Spettacolo Viaggiante, così come riportate nel verbale n. 7 del 9 luglio 2025, cui si rinvia *per relationem*, insieme ai punteggi riportati nelle relative schede allegate, si dispone l’ammissione al contributo FNSV per l’anno 2025 dei seguenti organismi:

Art. 35, comma 3) Imprese di produzione Circo contemporaneo "Prime istanze triennali"

Organismo	Sede legale
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO PRODUZIONE CIRCO CONTEMPORANEO LAZIO	Roma (RM)

Art. 36 comma 3 - Festival di Circo a carattere non competitivo

Organismo	Sede legale
I Benandanti Nuova Associazione	Macerata

Art. 3

(Rettifica)

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, la scheda dei punteggi di qualità artistica relativa a Outdoor Arts Italia Ets, “Promozione Ricambio generazionale”, allegata al verbale n. 5 del 4 giugno 2025 e al D.D.G. 19 giugno 2025, n. 693, è sostituita dalla scheda allegata al presente decreto.

Art. 4

(Erogazione dell’anticipazione)



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

1. Con riferimento agli organismi ammessi a seguito del transito e del riesame, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto, la Direzione generale Spettacolo provvederà all'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del decreto ministeriale n. 463/2024, in via prioritaria nei confronti degli organismi ammessi con il presente decreto già finanziati nel triennio 2022-2024 che ne abbiano fatto richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo per l'anno 2025. Eventuali ulteriori richieste di anticipazione da parte degli organismi ammessi con il presente decreto già finanziati, che non ne abbiano già fatto richiesta in sede di presentazione della domanda, potranno pervenire entro e non oltre il 23 luglio 2025 all'indirizzo dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it.

2. Con riferimento agli organismi ammessi ai sensi del presente decreto, già finanziati a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo nel triennio 2022-2024, che ne abbiano fatto richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo per l'anno 2025, qualora non intendano ricevere l'anticipazione per l'attività da svolgere nel 2025 o che debbano apportare eventuali modifiche alle modalità di accredito del contributo, dovranno darne comunicazione, entro il 18 luglio 2025 all'indirizzo dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it.

3. Con riferimento alle "prime istanze triennali" ammesse ai sensi del presente decreto, su domanda dell'interessato, l'Amministrazione può erogare, per il primo anno del triennio, una anticipazione fino al cinquanta per cento della media dei contributi assegnabile al settore sulla base delle risorse del Fondo. L'anticipazione sarà erogata previa presentazione di apposita istanza, corredata da idonea fidejussione, ai sensi dell'art. 5, comma 13, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463.

Le modalità di presentazione delle domande di anticipazione da parte dei soggetti ammessi per il triennio 2025/2027, come "prime istanze triennali", sono definite nella circolare prot. n. 8757 del 9 luglio 2025, pubblicata sul sito della Direzione generale Spettacolo.

4. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla verifica della regolarità gestionale, della regolarità contributiva attestata dal DURC, alla verifica di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 33/2025, all'acquisizione dell'informazione antimafia, secondo quanto previsto dagli artt. 83 e 85 del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli organismi soggetti al controllo antimafia, all'assenza di procedure di pignoramento notificate a questa Amministrazione, nonché al rispetto degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Le anticipazioni verranno concesse tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e al Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE).

Art. 5

(Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito della Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 6

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo: <https://spettacolo.cultura.gov.it/>, unitamente al verbale n.7 del 9 luglio 2025, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Parente